

C.T. Prov. Brescia 14.10.2013 n. 69/16/13
[Omissis]

Il Comune di Sirmione ha notificato in data 29 dicembre 2012 alla signora P. A. avviso di accertamento n. [Omissis] per l'anno di imposta 2007; con lo stesso, è stata rettificata l'imposta comunale sugli immobili non riconoscendo il requisito di abitazione principale al fabbricato sito in via [Omissis]. Avverso il suddetto avviso, la signora P. ha proposto ricorso chiedendo in via principale l'annullamento dello stesso, in via subordinata la conferma dell'aliquota ridotta ICI ed in via ulteriormente subordinata l'applicazione delle sanzioni anche al di sotto del minimo edittale. La signora P., al fine di sostenere che la casa di Sirmione nel corso del 2007 è stata da lei utilizzata come sua dimora abituale, ha prodotto una serie di documenti dai quali, a suo dire, si evince un diverso consumo di energia e di acqua rispetto a quelli contestatigli dal Comune di Sirmione; l'Amministrazione Comunale lacustre, infatti, nel proprio avviso di accertamento rileva che dalle verifiche dei consumi elettrici e dei consumi idrici in relazione all'anno di imposta 2007, vi è uno scostamento sensibile tra quanto consumato dal contribuente nell'abitazione considerata dalla stessa come abitazione principale, in rapporto ai consumi medi rilevati dall'ISTAT. Si è costituito ritualmente in giudizio il Comune di Sirmione, il quale ha contestato integralmente quanto sostenuto dalla ricorrente, ha ribadito la propria pretesa che basa oltre che sui consumi di energia e di acqua anche su una serie di altri elementi volti a rilevare l'assenza della signora P. all'interno dell'abitazione di Via [Omissis] ed ha chiesto il rigetto del ricorso. Entrambe le parti, nelle more del giudizio, hanno depositato memorie illustrative. La Commissione respinge il ricorso. Per poter pagare l'imposta in misura ridotta, l'abitazione principale deve intendersi quella nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, dimora abitualmente. Elemento dotato di intrinseca forza è quello rappresentato dai 32 sopralluoghi effettuati dalla Polizia Locale ad ogni ora del giorno e della notte presso l'abitazione di Via [Omissis] nel corso dell'anno 2012 e 2013; tali comportamenti devono però essere posti in relazione al solo periodo nel quale sono stati accertati. Certamente suggestivo è il riferimento operato dall'Amministrazione Comunale ai consumi di energia elettrica e di acqua effettuati dalla ricorrente; gli stessi però, ancorché desunti da campioni rappresentativi in quanto la fonte è l'Istituto Nazionale di Statistica, non possono però assumere valore dirimente. Effettivamente il consumo del contribuente potrebbe essere minore di quello indicato nella rilevazione ISTAT per svariati motivi e non per questo si può contestare allo stesso una frequentazione abituale dell'abitazione per la quale gode di un trattamento fiscale privilegiato. Certamente lodevole si può considerare a questo proposito il raffronto effettuato dalle parti sull'utilizzo della lavatrice, della doccia ed anche dello sciacquone del water (solo per citare alcuni degli elementi utilizzati per valutare i consumi); questo paragone non può però, in sé, ritenersi elemento probante. Tali elementi assumono al contrario ben altra fisionomia qualora esaminati unitamente ad una serie di circostanze che, ancorché certamente desunte nel corso dell'anno 2012 e 2013, possono ben essere riferite anche all'anno 2007. E' vero che la contribuente contesta che le "nuove motivazioni" indicate nella comparsa di costituzione dell'Amministrazione Comunale non possono essere prese come parametro di raffronto per l'anno 2007, ma in realtà non vi sono elementi per escluderlo, atteso che il comportamento normale della signora P. nel corso di questi anni, a detta della stessa contribuente è sostanzialmente sempre rimasto immutato. Tali circostanze sono quelle rappresentate dai legami che la ricorrente mantiene con il comune di Rezzato. Questo infatti è il luogo di residenza della ricorrente sino al momento in cui si è trasferita a Sirmione, ma sul citofono dell'immobile ove la sig.ra P. aveva la propria residenza vi è ancora il suo nominativo, le bollette per i consumi dell'acqua dell'abitazione di Sirmione sono spedite a Rezzato, i pagamenti delle ridotte bollette, oltre a quella della TIA sempre dell'abitazione di Sirmione vengono però domiciliati su un conto corrente di un Istituto Bancario di Rezzato. L'insieme di questi elementi, unitamente a quelli relativi ai consumi, riescono così a sostenere la pretesa fiscale, in quanto consentono di concludere nel caso di specie, per la presenza di

circostanze gravi, precise e concordanti nella ricostruzione operata dal Comune. Alla soccombenza consegue il pagamento delle spese di lite e tenuto conto della normativa prevista dal [DM 140/2012](#), si liquidano in € 100,00=, oltre accessori di Legge se dovuti.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento in favore dell'Ufficio resistente della somma di € 100,00= oltre accessori di Legge se dovuti, a titolo di spese legali come liquidate in motivazione.